



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **26815/2022** R.G. promossa da:

CONSERF S.R.L.S. (P.I. 15374991006), con sede legale in Roma, via Sicilia n. 50, in persona dell'amministratore unico dott. Alessandro D'Antonio, in qualità di rappresentante sostanziale di **██████████ PALMA RITA** (C.F. ██████████), nata a Palermo (PA) il ██████████ e ivi residente alla via ██████████ n. 82, difesa e rappresentata dall'avv. Davide Martino (C.F. MRTDVD82D01F839L) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Sicilia n. 50, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

DYNAMICA RETAIL S.P.A., con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 61, C.F. 03436130243, in persona del dott. ██████████, Direttore Generale e procuratore speciale giusta procura rilasciata in data del 24 luglio 2019 con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Paolo ██████████ (rep. n. ██████████ e racc. n. ██████████), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ (c.f. ██████████) con studio in Roma, Via Francesco Denza n. 15, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata del menzionato difensore, giusta procura generale alle liti autenticata dal Dott. ██████████ in Roma, il ██████████, racc. n. ██████████

RESISTENTE

OGGETTO: Contratto di finanziamento – spese up front-recurring.

Il Giudice Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo,

letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.2.2024, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente

dell'intermediario mutuante di accensione del finanziamento, delle spese di commissione dell'intermediario mutuante di gestione del finanziamento, delle spese sostenute a titolo di provvigione dovute ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede, delle spese per esazione quote e delle spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali, oltre interessi come per legge.

Alla dichiarata nullità dell'art. 11 del contratto consegue la ripetibilità di tutti i costi anticipati dalla ricorrente, eccezion fatta per le spese relative alla perizia di parte.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. questa è da ritenersi infondata.

La Suprema Corte, pronunciata sul tema, ha evidenziato la funzione delimitativa dell'ambito oggettivo di applicazione della norma citata, correlandone l'applicazione ad un determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto. Tale interpretazione trova fondamento nel fatto che *«l'elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l'incipit della proposizione di cui all'art 1284, comma 4, cod. civ.: "Se le parti non ne hanno determinato la misura [...] si applica il saggio d'interesse proprio per le transazioni commerciali"»* (Cass. civ., 7.11.2018, n. 28409).

Ebbene, nel caso di specie, dovendo qualificarsi la domanda di parte ricorrente quale domanda di ripetizione di indebito, conseguente alla dichiarazione di nullità della clausola di cui all'art. 11 del contratto *de quo*, deve escludersi la maggiorazione degli interessi al tasso di mora di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e, pertanto, la relativa domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.

Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata.

Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.

P.Q.M.

Visti gli art. 702-*bis* e ss. c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso notificato in data 25.7.2022 da Conserf S.r.l.s., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, avverso la S.p.A. Dinamica Retail, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

ACCOGLIE la domanda proposta da Conserf S.r.l.s. nei confronti della Dinamica Retail S.p.a.;

CONDANNA la resistente alla restituzione di Euro 5.597,64, oltre interessi legali, in favore di Conserf S.r.l.s.;

RESPINGE le domante di parte ricorrente quanto al resto;

COMPENSA le spese processuali tra le parti.

Roma, 06.03.2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo